



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA  
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

**DRG. n. 13 del 17/01/2023**

**OGGETTO:** PRESTAZIONI TERMALI – APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE EROGANTI PRESTAZIONI DI MEDICINA TERMALE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II., DELLA DGR 652/2022 ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 17/01/2023

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**  
**DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE**  
**SOCIO-SANITARIA**

**OGGETTO:** PRESTAZIONI TERMALI – APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE EROGANTI PRESTAZIONI DI MEDICINA TERMALE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II., DELLA DGR 652/2022 ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii e, nello specifico, il comma 1 dell'art 8 quater a tenore del quale *“l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”*;

**VISTA** la l.r. 31.07.2007, n. 32 e ss.mm.ii. *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

**VISTO**, in particolar modo, l'art. 6 comma 1 della l.r. n. 32/2007 Accreditamento istituzionale, secondo cui *“i soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)”*;

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, la L.R. n. 32/2007 subordina l'accreditamento istituzionale alla valutazione del fabbisogno, e alle specifiche condizioni del bando a tal fine predisposto dalla Regione;

**VISTA** la l.r. n. 5/2008 del 10 marzo 2008 "Piano sanitario Regionale 2008-2010" che, nel capitolo 4 "Logiche e strumenti per l'innovazione", al paragrafo 4.2.6.2 "L'Accreditamento" attribuisce la gestione delle procedure di cui all'art. 6 della l.r. n. 32/2007, all'Organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.), formato dal Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A) e dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.);

**RICHIAMATO** il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con L.R. n. 5/2008 e, nello specifico, l'Allegato 2.3 "Linee Guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento (Organismo Regionale Accreditamento - ORA)";

**RICHIAMATO** l'art. 25, L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

**VISTA** la deliberazione n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Abruzzo ha approvato i Manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e ha definito le relative procedure;

**PRESO ATTO** che, con la L.R. 23 luglio 2018 n. 19, è stata mutata la denominazione dell'Organismo Regionale di Accreditamento (O.R.A.) in Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), cui spetta il compito – nell'ambito del processo di accreditamento – della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento istituzionale, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità nei confronti sia dell'organismo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;

**VISTA** la DGR 596 del 7 agosto 2018, con la quale è stata approvata la disciplina per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.);

**VISTA** la legge 323 del 24 ottobre 2000, che ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili, prevede all'art. 3 comma 4 che le Regioni promuovano con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali;

**VISTA** la DGR 83 del 22.02.2021 che ha approvato il “Documento tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditemento e Qualità’”, in ottemperanza alle Intese Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 e in riscontro a quanto richiesto dai Tavoli Tecnici nella riunione congiunta del 27 novembre 2019;

## **VISTE**

- DGR 220 del 22.04.2021 “Contrattazione 2020 e 2021: approvazione tetti massimi di spesa prestazioni termali”;
- DGR 652 del 10.11.2022 di definizione del fabbisogno regionale aggiuntivo di prestazioni termali;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha osservato che *“l’accreditamento è un’attività connotata da estrema discrezionalità e che è sottoposta a specifici limiti di programmazione e bilancio”* (Sent. Consiglio di Stato 482/2020);

**RITENUTO** necessario implementare sul territorio regionale, il numero delle strutture accreditate all’erogazione di prestazioni termali nell’ottica di un aumento dell’offerta funzionale alla riduzione delle liste di attesa, entro il limite del fabbisogno aggiuntivo approvato con DGR 652/2022, da considerare, per quanto premesso, relativo all’area dell’accreditamento;

## **RIBADITO**

- ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell’offerta pubblica regionale;
- l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell’attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);
- la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge

448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;

**PRESO ATTO** del modello di avviso pubblico redatto congiuntamente da Agenzia Sanitaria Regionale e Dipartimento Sanità, unitamente alla relativa modulistica, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DATO ATTO**

-che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

-che il Direttore del Dipartimento Sanità, ai sensi degli art.23 e 24 della L.R. n.77/99, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, apponendovi la propria firma in calce e attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di prendere atto e di approvare** l'Avviso pubblico (Allegato A) per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di "medicina termale" ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e della DGR 652/2022, il quale si allega alla presente deliberazione, unitamente alla relativa modulistica (Allegato 1 e Allegato 2), quali parti costitutive ed integranti;

- **di precisare:**

•che, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

•che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne

penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);

•che la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;

- **di stabilire** che gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURAT e sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, curandone, altresì, la trasmissione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione, all'ASR e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (DPF018) per debita conoscenza e per il seguito di competenza.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA  
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Lorenzo Pingiotti  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Lorenzo Pingiotti  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Claudio D'Amario  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---





## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA  
DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

*(Firmato digitalmente da)*  
**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 17/01/2023 17:27:02  
Nr. di serie certificato: 7164037438631404643

*(Firmato digitalmente da)*  
**DANIELA VALENZA  
SEGRETARIO**

Data: 18/01/2023 11:27:39  
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681